

## Il “saldo e stralcio” delle cartelle

Tra le novità introdotte dal maxi emendamento al DdL di bilancio 2019 approvato dal Senato figura una misura che prevede lo stralcio di parte dei **debiti contenuti nelle cartelle di pagamento circoscritte agli omessi versamenti di imposte dichiarate da parte delle persone fisiche**.

### Oggetto del saldo e stralcio

La norma fa specifico riferimento alle imposte dichiarate, ma non versate emergenti dalla liquidazione automatica, quindi sono escluse sia i recuperi scaturenti da controllo formale sia i recuperi derivanti da liquidazione automatica ma diversi dai semplici omessi versamenti. Sono altresì esclusi gli importi derivanti da altri atti impositivi, quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta.

Si deve trattare di carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017.

Anche i contributi rientrano nella definizione, ma solo se si tratta di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS (Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata INPS). Al momento sembra siano esclusi gli altri tipi di contributi come i contributi per lavoratori dipendenti.

Possono aderire alla definizione in questione anche coloro i quali hanno già fatto domanda di rottamazione dei ruoli ai sensi dell'art. 6 del DL 193/2016.

### La misura del “saldo e stralcio”

Il saldo e stralcio delle cartelle si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella esattoriale **con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora**, corrispondendo:

- Il **16%** dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è minore di **8.500** euro;
- Il **20%** dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso **tra 8.500 euro e 12.500** euro;
- Il **35%** dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra **12.500 euro e 20.000** euro.

Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per cui è stata aperta la procedura di liquidazione dell'art. 14-ter della L. 3/2012,

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il **30 novembre 2019**, o in **cinque rate** con la maggiorazione degli interessi del 2% anno sulle somme rateizzate dovute alle seguenti scadenze:

- entro il **30/11/2019** la prima, pari al 35% del saldo e stralcio;
- al **31/03/2020** la seconda pari al 20% del saldo e stralcio;
- al **31/07/2020** la terza pari al 15% del saldo e stralcio
- al **31/03/2021** la quarta pari al 15% del saldo e stralcio
- al **31/07/2021** la quinta pari al 15% del saldo e stralcio.

Il debitore dovrà presentare apposita dichiarazione di adesione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che comunicherà o il diniego o la liquidazione degli importi.

Busto Arsizio (VA), 28 dicembre 2018